



ISTITUTO COMPRENSIVO 5
"EUGENIO MONTALE"
NAPOLI

Viale della Resistenza 11K-80145 NAPOLI- tel.e fax 081/5430772

Codice fiscale: 95285650636 – Cod. Mecc. : NAIC8GZ00N

E-MAIL: naic8gz00n@istruzione.it – naic8gz00n@pec.istruzione.it

Sito web www.ic5montale.edu.it



ISTITUTO COMPRENSIVO - "5 MONTALE"-NAPOLI
Prot. 0010501 del 07/10/2025
IV (Uscita)

Napoli, 07/10/2025

- A tutti i Docenti
- Alle Funzioni Strumentali Area 4
Prevenzione e Continuità
- Albo – Atti – Sito web

OGGETTO: Controllo della regolarità della frequenza degli alunni ai fini dell'adempimento dell'obbligo scolastico.

Con la presente, si forniscono indicazioni in ordine al controllo della frequenza scolastica, alla giustificazione delle assenze e dei ritardi, ai fini del controllo dell'adempimento, da parte delle famiglie, delle prescrizioni in ordine all'obbligo scolastico.

CONTROLLO DELLA FREQUENZA

Il Dirigente Scolastico opera un puntuale controllo sulla frequenza scolastica, secondo quanto disposto con il Decreto-legge 15 settembre 2023 n.123, convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 13 novembre 2023, è stata recentemente introdotta una significativa modifica dell'articolo 114 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 297/94).

L'articolo 12 del DL 123/2023 prevede specifiche norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, che impattano in modo significativo sulle procedure per il controllo della regolarità della frequenza.

La nuova norma disciplina sia il caso di **mancata iscrizione dei minori obbligati (evasione scolastica)** sia il caso della **mancata o discontinua frequenza (elusione scolastica)**.

Oltre a ciò, l'introduzione dell'articolo 570ter del Codice penale prevede l'inasprimento delle sanzioni a carico dei genitori dei minori responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che evadono o eludono tale obbligo; a tal proposito, si segnala che la fattispecie di reato viene trasformata da contravvenzione in delitto e che l'ambito di applicazione viene esteso all'intero decennio di istruzione obbligatoria.

Disposizioni in ordine alla mancata iscrizione dei minori obbligati (evasione scolastica)

Per quanto concerne la mancata iscrizione, al fine di consentire al Sindaco di provvedere tempestivamente all'ammonizione, il novellato articolo 114 prevede che i dirigenti scolastici trasmettano al Sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori soggetti all'obbligo di istruzione regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

Il Dipartimento per la prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica opera un puntuale controllo della ripresa e/o dell'avvio della frequenza degli alunni iscritti a classi dell'Istituto in obbligo scolastico, segnalando entro il mese di settembre eventuali casi di evasione dell'obbligo scolastico.

Disposizioni in ordine alla mancata o discontinua frequenza dei minori obbligati (elusione scolastica)

Per quanto concerne gli adempimenti a carico della scuola per mancata o discontinua frequenza degli alunni iscritti, si precisa che **sono individuati "come inadempienti gli allievi che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi"**.

Con riferimento ai casi di elusione dell'obbligo scolastico, si riporta il protocollo di segnalazione.

PROTOCOLLO DI SEGNALAZIONE

FASE PRELIMINARE: comunicazione dell'inadempienza ai responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (art.114 c.4 D.lgs. 297/94)

Verificata la natura delle assenze saltuarie e/o la contemporanea presenza di altri segnali deboli, il Dirigente Scolastico, in collaborazione coi docenti di classe e le Funzioni Strumentali area 4 (Prevenzione e Continuità), prima del raggiungimento del numero di 15gg di assenze, anche non consecutivi, nell'ultimo trimestre, mette in atto ogni strategia per il recupero (contatto con la famiglia, strategie pedagogico – didattiche di recupero nel contesto classe, colloqui conoscitivi, etc.).

Raggiunta la soglia dei 15 gg di assenze, anche non consecutivi, nell'ultimo trimestre - dato che determina l'individuazione dell'allievo come inadempiente - il dirigente scolastico, per il tramite del Coordinatore di classe e in collaborazione con le Funzioni Strumentali Area 4 (Prevenzione e Continuità), procede all'ammonizione dei responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, mediante apposito modulo (cfr. allegato in area riservata docenti) che deve essere protocollato, controfirmato per ricevuta da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale e archiviato nel fascicolo personale dello studente.

PRIMA FASE: conferma dell'inadempienza e relativa segnalazione

A seguito della notifica di ammonizione, entro 7 gg, in assenza della ripresa di una regolare frequenza da parte del minore individuato come inadempiente, il dirigente scolastico procede ad avvisare il Sindaco, unitamente ai centri per i servizi sociali territorialmente competenti, affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo, invitandolo ad ottemperare alla legge. Tale segnalazione, sarà trasmessa anche alla Procura presso il Tribunale per i minorenni (Per Napoli ciò avviene attraverso inserimento dati in piattaforma).

SECONDA FASE: ammonizione del Sindaco e riscontro del dirigente scolastico in relazione all'ottemperanza all'obbligo di istruzione

Il Sindaco provvede, secondo quanto previsto dal novellato articolo 114, ad ammonire i responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, sia nel caso di mancata iscrizione che di mancata frequenza, assegnando un termine perentorio di una settimana per il rientro a scuola; **di tale ammonizione viene data formale comunicazione alla scuola.**

Il dirigente scolastico verifica la ripresa della regolare frequenza dell'alunno a scuola nei tempi prescritti; in caso di ulteriore inadempimento, segnala tale circostanza al Sindaco, in modo che lo stesso possa procedere ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, al fine di consentire l'applicazione del novellato articolo 570 ter del codice penale. *Si richiama, pertanto, l'attenzione dei coordinatori di classe sull'attività di monitoraggio della frequenza dell'allievo individuato come inadempiente a seguito dell'ammonizione e sulla necessità di procedere ad una tempestiva comunicazione al dirigente scolastico in caso di riscontro negativo.*

TERZA FASE: risultati degli scrutini finali al fine di verificare l'elusione dell'obbligo di istruzione (mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale)

A fine anno scolastico, il dirigente comunica al Sindaco del Comune di riferimento i nominativi degli alunni/studenti per i quali è stata rilevata la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificato motivo.

DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SPECIFICHE SUL CONTROLLO DELLA FREQUENZA PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004 e dell'art. 5 comma 1 del DLgs.62 del 13 aprile 2017 «*Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di **almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado. [...] Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione*».

Alla luce della normativa vigente, si allega di seguito il prospetto del monte ore personalizzato e il calcolo del **limite massimo di assenze** che ciascun alunno può effettuare, ricordando che il **computo viene fatto in ore e tiene conto anche delle entrate posticipate e delle uscite anticipate.**

Numero ore settimanali	Monte ore annuale	Numero minimo di ore di frequenza	Numero massimo ore di assenza
30	990	743	247 (pari a 41 giorni di lezione)

Il computo in ore dei tre quarti del monte ore annuale personalizzato verrà effettuato entro l'apertura dello scrutinio finale, per verificare la validità dell'anno scolastico.

GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE AI FINI DEL CONTROLLO DELLA FREQUENZA SCOLASTICA

1. Le assenze saltuarie, riconducibili a impedimenti vari (motivi di famiglia, personali, etc.), andranno sempre giustificate attraverso il diario/quaderno (scuola primaria) e il libretto (scuola secondaria di I grado). La giustificazione dell'assenza andrà presentata puntualmente al rientro in classe, all'inizio della prima ora di lezione, all'insegnante che provvederà a prenderne nota sul registro. Tali assenze saltuarie, pur giustificate dal genitore, riconducibili a impedimenti vari, sono considerate assenze non giustificate ai fini dell'adempimento dell'obbligo scolastico e sono computate ai fini del controllo della regolarità della frequenza scolastica.

2. Le assenze dovute a motivi di salute, andranno sempre giustificate tramite libretto/diario. Per le stesse è stato abolito con Legge regionale n. 53 del 29 luglio 2024 l'obbligo di esibire il certificato di riammissione a scuola.

Resta inteso che la scuola, per poter considerare "giustificate", ai fini dell'adempimento dell'obbligo scolastico e/o ai fini della validità dell'anno scolastico per gli allievi della scuola secondaria di I grado, necessita di una idonea documentazione che può consistere unicamente in una certificazione medica. È giusto il caso di precisare che attraverso le dichiarazioni sostitutive non è possibile autocertificare il proprio o l'altrui stato di salute. L'art. 49 del DPR 445/2000 prevede, infatti, la non sostituibilità dei certificati medici e sanitari.

Le assenze dovute a motivi di salute, debitamente documentate come sopra specificato, sono considerate assenze giustificate ai fini dell'adempimento dell'obbligo scolastico e della validità dell'anno scolastico.

3. Le assenze programmate, NON dovute a motivi di salute, preventivamente comunicate e concordate con la scuola, riconducibili ad inderogabili motivi, quali il mantenimento della relazione genitoriale per minori figli di genitori separati residenti in città diverse, per periodi di visita; il mantenimento della relazione genitoriale per minori figli di genitori detenuti per visite presso case di reclusione; altra motivazione valutata dal dirigente scolastico come valida) dovranno essere preventivamente comunicate alla scuola mediante modulo di comunicazione assenza preventiva.

Tali assenze, secondo la valutazione del dirigente scolastico, potranno essere considerate come giustificate e, in tal caso, non saranno computate ai fini del controllo della regolarità della frequenza scolastica/validità dell'anno scolastico per gli allievi della scuola secondaria di I grado.

Per tale tipologia di assenze, ai fini dello scorporo delle stesse dal computo del numero massimo di assenze previste dal DL 123/2023 e dal monte ore annuale personalizzato previsto dal Dlgs 62/2017, **non saranno prese in considerazione dichiarazioni presentate tardivamente o dovute a motivazioni non plausibili** (viaggi di piacere, partecipazione ad eventi, etc).

RITARDI / USCITE ANTICIPATE

Come previsto dal Regolamento d'Istituto, sono considerati ritardi gli ingressi degli alunni che avvengano successivamente ai 15 minuti dall'inizio delle lezioni. I ritardi verranno annotati sul registro di classe e dovranno essere giustificati dai genitori il giorno stesso o il giorno successivo tramite diario/libretto. Il verificarsi di ripetuti ritardi in un lasso di tempo breve comporta la segnalazione al Dirigente Scolastico e la convocazione degli esercenti la responsabilità genitoriale.

In caso di necessità, i genitori potranno chiedere il permesso di entrata posticipata e/o di uscita anticipata tramite la compilazione dell'apposito modulo disponibile presso il personale incaricato, all'ingresso a scuola. L'alunno dovrà essere accompagnato (entrata posticipata) e prelevato (uscita anticipata) personalmente da un genitore o da persona preventivamente delegata.

L'uscita anticipata è sempre consentita per motivi di salute e in casi di somma urgenza.

È compito del coordinatore di classe monitorare l'andamento delle richieste di uscita anticipata ed entrata posticipata, contattare la famiglia per segnalare eventuali eccedenze e comunicarlo al dirigente scolastico per il tramite delle Funzioni Strumentali Area 4 (Prevenzione e continuità).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Paola Carnevale

firma autografa sostituita a mezzo

stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/9